

Prot. n. 40482  
del 19 gennaio 2012

**OGGETTO:** Applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 13/1990 - Trasformazione di un annesso agricolo in alloggio agriturismo.

**Il Comune** chiede se, ai sensi della normativa vigente, un annesso agricolo recentemente realizzato e soggetto al vincolo di destinazione previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 può essere sottoposto ad un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso in alloggio agriturismo e se ciò non comporti l'inosservanza di tale vincolo di destinazione.

Su di una analoga questione posta **da un altro Comune** questa P.F. (già P.F. "Urbanistica" del Servizio Governo del territorio) ha espresso il parere [prot. 101969 del 19/02/2009](#), che si allega in copia ed al quale si rimanda.

Le argomentazioni svolte nel predetto parere ed i riferimenti normativi in esso contenuti sono tutt'ora validi ed attuali in quanto la nuova normativa regionale sull'agriturismo di cui al Capo I del Titolo I della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 - che in ogni caso per gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica ribadisce sostanzialmente quanto già stabilito dalla abrogata L.R 3 aprile 2002, n. 3, a parte la novità introdotta dal suo art. 16, comma 1 - sarà applicabile soltanto dopo la data di entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 21, come stabilisce l'art. 48, comma 4, della stessa L.R. n. 21/2011.